



Gli intermediari finanziari non bancari

Roberto Bramato

Senior Advisor - [BDO Italia SpA](#)

Governance | Risk | Internal Control

Siena, Aprile - Maggio 2017



Ciclo di Seminari

Gli intermediari finanziari non bancari

Ciclo di Seminari - Tematiche

➤ Riflessioni sul c.d. “near banks”:

- *Gli intermediari finanziari parabancari: ragioni e novità della riforma del 2015*
 - La normativa bancaria - Cenni storici | 29 aprile
 - Gli intermediari finanziari non bancari | 29 aprile
 - Il fenomeno «Shadow Banking» | 29 aprile
 - Intermediari finanziari Italiani | 29 aprile

- *I nuovi "soggetti" finanziari attivi nel mondo del credito*
 - Soggetti, operatività e sistema dei controlli interni | 6 maggio

➤ La salvaguardia dell'integrità del mercato:

- *Il ruolo della normativa antiriciclaggio*
 - Il D.Lgs. 231 del 2007 ed i Provvedimenti della Banca d'Italia | 13 maggio |



La normativa bancaria - cenni storici

La normativa bancaria - cenni storici

Gli anni tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 furono caratterizzati da un **periodo di crisi economica globale**, causata dalla chiusura delle economie nazionali.

Le imprese entrarono in crisi e con esse il sistema finanziario.
Si susseguirono **tre crisi bancarie**:

❑ crisi bancaria del 1873-1874

❑ crisi bancaria del 1893-1894

❑ crisi bancaria del 1907

l
t
a
l
i
a

La normativa bancaria - cenni storici

Cosa si intendeva per «Crisi Bancaria»

“un collasso più o meno ampio del sistema finanziario dovuto all’incapacità delle aziende creditizie in genere (o delle più importanti tra esse) di adattare la loro gestione ai cambiamenti congiunturali [...] e di rispettare i rapporti contrattuali con i creditori” .

Gestione del Rischio Strategico

L’introduzione di nuove norme segue pedissequamente le crisi finanziarie; la nuova normativa (di settore) nasce con lo scopo di circoscrivere un **rischio** cui un soggetto bancario e/o finanziario può potenzialmente risultare esposto.

La normativa bancaria - cenni storici

La crisi economica degli anni '80

- Crisi del settore primario: calo dei prezzi dei prodotti agricoli;
- Crisi del settore immobiliare: calo dei prezzi dei terreni edificati e delle relative costruzioni;
- Crescita del credito erogato;
- Riduzione dei depositi;
- Assunzione di partecipazioni in imprese.

Gestione del **Rischio di Liquidità**



**Mancati rimborsi dei finanziamenti
contratti**

Gestione dei Rischi

Le banche più avvedute si «salvarono» dalla crisi,
perché avevano gestito in maniera efficiente ed
efficace i rischi assunti



Gestione del **Rischio** di Credito
(e controparte, concentrazione)

Diversificazione:

Impieghi creditizi diversificati in aree ed imprese non legate ad un solo settore di attività economica

La normativa bancaria - cenni storici

Contesto normativo in evoluzione

Crisi nazionale del 1888-1893: fallimento di due importanti banche miste Società generale di Credito Mobiliare e Banca Generale



Legge 10 agosto 1893, n. 449 orientata alla difesa della «sanità e stabilità della moneta», fissava un limite «relativo» ed un limite assoluto all'emissione di biglietti, attraverso la «copertura metallica».

La normativa bancaria - cenni storici

«si sviluppò un sistema nuovo in cui il grosso dell'intermediazione creditizia cominciò a passare dai tre istituti di emissione superstiti (Banca d'Italia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia) alle grandi banche miste di recente fondazione (Banco di Roma, Banca Commerciale Italiana e Credito Italiano)»

La normativa bancaria - cenni storici

Crisi del 1907

«la Banca d'Italia intervenne efficacemente per arginare una grave crisi finanziaria, stabilendo la propria funzione di prestatore di ultima istanza»

«Cominciò ad avvertirsi l'opportunità di una funzione di controllo sulle aziende bancarie»

Banca d'Italia acquisisce una posizione centrale nel panorama finanziario italiano.

- Credito;
- Stabilità finanziaria;
- Rafforzamento delle riserve metalliche;
- «Supporto» al Tesoro nella gestione del debito pubblico.

La normativa bancaria - cenni storici

Il Dopoguerra in Italia: la crisi economico-finanziaria

- Le difficoltà della riconversione (post-bellica) produssero la crisi di molti settori industriali.
- Le Banche che li avevano finanziati andarono in crisi.
- La Banca d'Italia fu costretta ad operazioni di salvataggio.

Gestione del **Rischio Strategico**

Gestione del **Rischio di Liquidità**

La normativa bancaria - cenni storici

Il Dopoguerra in Italia

La riforma legislativa del 1926 aveva l'obiettivo di tutelare i depositanti



Crisi del modello della «Banca Mista»

Con l'approvazione della legge bancaria del 1926 si ebbe un primo cambiamento del sistema. **Le prime forme di controllo** furono individuate nell'esigenza di **tutelare soprattutto i risparmiatori**, dopo le crisi bancarie.

Le banche vengono sottoposte a specifica disciplina

La normativa bancaria - cenni storici

Il Dopoguerra in Italia

- Monopolio delle emissioni e nuovi poteri di controllo (Banca d'Italia);
- Obblighi di capitale minimo;
- Ridefinizione dei rapporti Banca d'Italia-Tesoro.

Funzione di vigilanza
creditizia.

La normativa bancaria - cenni storici

Il Dopoguerra in Italia

Crisi del '29 - Grande Depressione



Piano di salvataggio delle grandi «banche miste»
ad opera di Stato e Banca Centrale

Nascono

Istituto Mobiliare Italiano (IMI) e Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI)

La normativa bancaria - cenni storici

Tra primo e secondo dopoguerra

La legislazione bancaria del 1936 disciplinava l'accesso all'esercizio dell'attività bancaria in virtù dell'art. 1, per il quale era consentita alle banche “la raccolta di risparmio tra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del credito” (art. 1, legge bancaria del 1936).

«La lacuna dei decreti del '26, colmata nel '36 consisteva nell'aver considerato solo la tutela del risparmio, concentrandosi sul momento della raccolta, mentre con i decreti del '36 l'attenzione si spostò al modo di utilizzo-cosiddetto impiego-del risparmio» .



Banca d'Italia diviene banca di diritto pubblico

Disciplina dell'attività creditizia

La normativa bancaria - cenni storici

Tra primo e secondo dopoguerra

LEGGE 7 marzo 1938, n. 141

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (038U0141) (GU n.61 del 15-3-1938 - Suppl. Ordinario n. 61)

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1938

rigenti al 06-04-2017

dal testo seguente:

Articoli

1

agg.1

TITOLO I.

Disposizioni Generali

Art. 1.

La raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e l'esercizio del **credito** sono funzioni **di** interesse pubblico regolate dalle norme della presente legge.

Tali funzioni sono esercitate da **Istituti di credito di** diritto pubblico, da Banche **di** interesse nazionale, da Casse **di** risparmio e da **Istituti**, Banche, Enti ed Imprese private a tale fine autorizzati.

Art. 2.

Tutte le aziende che raccolgono il risparmio tra il pubblico ed esercitano il **credito**, siano **di** diritto pubblico che **di** diritto privato, sono sottoposte al controllo **di** un organo dello Stato, che

La normativa bancaria - cenni storici

Tra primo e secondo dopoguerra

LEGGE 7 marzo 1938, n. 141

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia. (038U0141) (GU n.61 del 15-3-1938 - Suppl. Ordinario n. 61)

note:

Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1938

rigenti al 06-04-2017

dal segreto d'ufficio.

Articoli

TITOLO II.

1

agg.1

Costituzione dell'Ispettorato per la Difesa del Risparmio e per
l'Esercizio del **Credito**

Art. 11.

La difesa del risparmio ed il controllo dell'esercizio del **credito**
sono attuati dallo Stato mediante apposito organo denominato
«Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del
credito».

Art. 12.

L'Ispettorato e' alle dipendenze **di** un Comitato **di** Ministri
presieduto dal Capo del Governo e composto dei Ministri per le
finanze, per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni

Il governatore della Banca d'Italia e' capo dell'Ispettorato e

La normativa bancaria - cenni storici

Tra primo e secondo dopoguerra

I punti essenziali della riforma del 1936

- Obbligo di trasmissione all'istituto di emissione (situazioni bimestrali e bilanci annuali);
- Elevamento della riserva ordinaria (40% del capitale);
- Costituzione di un patrimonio pari almeno ad 1/20 dei depositi;
- Governo del credito in termini di **volume** e **qualità**;
- Attenzione alla **destinazione degli impieghi** creditizi (in termini di distribuzione per area di attività economica).

Vigilanza

La normativa bancaria - cenni storici

Tra primo e secondo dopoguerra

LEGGE 7 marzo 1938, n. 141

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e p
(Ordinario n. 61)

Note:

Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1938

igenti al 06-04-2017

Art. 31.

Articoli

1

agg.1

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere all'Ispettorato, nei modi e nei termini da esso stabiliti, le situazioni periodiche ed i bilanci, nonché ogni altro dato richiesto.

L'Ispettorato potrà inoltre disporre ispezioni periodiche e straordinarie a mezzo di funzionari che avranno facoltà di chiedere la esibizione di tutti i documenti e gli atti che riterranno opportuni per l'esercizio delle loro funzioni.

Per quanto riguarda le aziende di credito individuali, le ispezioni dell'Ispettorato potranno estendersi anche alle attività del titolare estranee all'esercizio dell'azienda bancaria, anche se amministrativamente distinte.

I titolari di tali aziende hanno l'obbligo di inviare allo Ispettorato, oltre ai dati di cui al primo comma del presente articolo, anche le situazioni ed i bilanci riguardanti l'attività non bancaria, secondo le norme che verranno stabilite dal regolamento.

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo nei loro avvisi pubblicitari di ogni genere sono tenute ad indicare il capitale versato e le riserve secondo l'ultimo bilancio approvato.

Art. 32.

Le aziende di credito soggette alle disposizioni della presente legge dovranno, oltre alle situazioni che l'Ispettorato

La normativa bancaria - cenni storici

Tra primo e secondo dopoguerra

Il mezzo di trasferimento formale delle istruzioni agli istituti

creditizi furono le circolari

“Organizzazione” e “Rischi”

La normativa bancaria - cenni storici

Tra primo e secondo dopoguerra

Snodo fondamentale per gli Intermediari.

Nella volontà di tutelare il risparmio, vengono emanate (G.U. 122 del 27/05/1937) istruzioni volte a porre in essere i primi controlli sulle «società finanziarie».

Obblighi informativi

- denominazione;
- capitale sociale;
- sedi;
- attività esercitata.

Controllo sulla raccolta del risparmio

La normativa bancaria - cenni storici

Tra primo e secondo dopoguerra

Riordino della vigilanza

- l'Ispettorato creato nel 1936 fu soppresso;
- le competenze dell'Ispettorato passarono al Ministro per il Tesoro;
- la funzione di vigilanza venne assegnata istituzionalmente alla Banca d'Italia;
- la responsabilità politica sulla materia venne riservata al CICR (D.L.C.P.S. del 17 luglio del 1947 n° 691).

La normativa bancaria - cenni storici

Gli anni '50 - '80

VIGILANZA



Istituti di credito

- rafforzamento patrimoniale;
- miglioramento degli assetti organizzativi;
- rafforzamento dei controlli ispettivi.



Comitato di Basilea



Gli intermediari finanziari non bancari

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli anni '80 - '90

La supervisione della Banca d'Italia si è estesa agli intermediari non bancari.

Si inizia a ragionare in termini di vigilanza “prudenziale”, prevalentemente fondata su regole generali di comportamento.

- Le Società per Azioni divengono il modello generale per lo svolgimento dell'attività bancaria;
- La proprietà bancaria diviene privata;
- Sono disciplinati i «Gruppi» creditizi;
- E' disciplinato il «comparto» degli intermediari «mobiliari».

Gli intermediari finanziari non bancari

Intermediari Finanziari «Ramo investimento»

Negli anni ottanta, l'aumento e la diversificazione delle funzioni e delle attività esercitate dalle società finanziarie e la consapevolezza che il finanziamento del sistema produttivo richiedeva anche interventi in materia di intermediazione finanziaria, hanno costituito la base dei successivi interventi di regolamentazione del settore (int. fin. «Tipici»).

- Fondi comuni di investimento mobiliare aperti (legge 23 marzo 1983 n. 77);
- Sim (legge 2 gennaio 1991 n. 1);
- Sicav (d. lgs. 25 gennaio 1992 n. 84);
- Fondi di investimento mobiliare chiusi (legge 14 agosto 1993 n. 34).

Tutela della stabilità
del sistema

Tutela del contraente
«debole»

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Intermediari Finanziari «Ramo Credito»

Concedono credito attraverso prodotti o servizi finanziari «atipici» o «residuali».

- Società di factoring;
- Società di leasing;
- Società di credito al consumo.

EMANAZIONE

Bancaria

«parabancario»

Industriale

Finanziarie
«pure»

Captive

Holding

Gli intermediari finanziari non bancari

Il Gruppo Bancario

- Controllo delle partecipazioni bancarie in attuazione della direttiva CEE n. 83/350 del 13 giugno 1983 (Legge 17 aprile 1986 n. 114);
- Ristrutturazione del gruppo creditizio (D.Lgs. 20 novembre 1990 n. 356).

Gli intermediari finanziari non bancari

Il Testo Unico Bancario

Corpo organico di norme applicabili agli intermediari finanziari:

- sottoposizione a forme di vigilanza graduate su **attività svolta e rischi**;
- garanzia di maggiore stabilità del sistema (evitando il «contagio» da un tipo di soggetto all'altro);
- incremento della stabilità e della trasparenza;
- riduzione delle distorsioni concorrenziali.

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Accordi di Basilea

Il Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria, è un organo consultivo internazionale, istituito nel 1974 dalle banche centrali dei paesi del G10.

Il Comitato ha sede a Basilea presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI).

Il Comitato coordina la ripartizione delle responsabilità di vigilanza fra le autorità nazionali.



- supervisione delle attività bancarie a livello mondiale
- stabilità del sistema finanziario globale

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Accordi di Basilea

Primo accordo: Requisiti patrimoniali minimi



- Rischio di credito
- Rischio di mercato

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Accordi di Basilea

Secondo accordo



- Rischio di credito (rating)
- Rischio di mercato
- Rischio operativo



**Requisiti
Patrimoniali**

**Controllo
Prudenziale**

**Disciplina di
Mercato**

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Accordi di Basilea

Terzo accordo



- Rischio di credito
- Rischio di mercato
- Rischio operativo
- Altri rischi
(controparte,
concentrazione,
liquidità, etc.)



**Requisiti
Patrimoniali**

**Controllo
Prudenziale**

**Disciplina di
Mercato**

Gli intermediari finanziari non bancari

Basilea 3

Requisiti Patrimoniali

Tutti gli attivi sono **esposti al rischio** di diminuzione del loro valore.

I rischi devono trovare copertura nel patrimonio di vigilanza (accantonare equivale a tutelarsi).

- Rischio di credito
- Rischio di mercato
- Rischio operativo

Primo Pilastro

- Altri rischi**
(controparte, concentrazione, liquidità, etc.)

Secondo Pilastro

Gli intermediari finanziari non bancari

**REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO
del 26 giugno 2013**




Definisce i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e
modifica il
regolamento (UE) n. 648/2012



Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB - Requisiti prudenziali


Gli intermediari finanziari non bancari

Le gestione dei rischi



Gli intermediari finanziari non bancari

Le gestione dei rischi



Gli intermediari finanziari non bancari

Le gestione dei rischi

L'incremento del rischio (nei suoi diversi profili) negli anni ha generato la crescente necessità di regolamentare in maniera più stringente anche soggetti diversi da quelli bancari, in precedenza non disciplinati.

Rischio di riciclaggio

Rischio sistemico

Rischio strategico

Per un lungo periodo di tempo, i rischi potenzialmente generati e generabili dagli intermediari non bancari, non sono stati ritenuti di rilevanza tale da costituire oggetto di elevata attenzione.

Si passa, quindi, dall'obiettivo di evitare l'abusivismo e di tutelare il risparmio (e quindi di presidiare il rischio di mancato rimborso alla clientela) all'obiettivo di garantire stabilità al sistema (attuale legislazione).

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Effetti di Mercato

Differente disciplina dei due soggetti (banca e intermediari finanziari)



Disciplina molto «favorevole» in termini di vincoli da rispettare e di controlli



Effetti distorsivi del mercato

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1991, n. 197

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1991, n. 143

Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. (


note:

Entrata in vigore del decreto: 9/5/1991.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1991, n. 197 (in G.U. 06/07/1991, n.157).

vigenti al 09-04-2017

Articoli	
CAPO I	
1	
2	
3	
3 bis	
3 ter	
4	
agg. 1	
agg. 2	
agg. 3	
agg. 4	
5	
CAPO II	
6	
7	
8	
((CAPO III))	
9	
10	
11	
12	
13	
14	



le società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, le società fiduciarie, le imprese di assicurazione e la società Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi del comma 2.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ha facoltà di indicare, sentita la Banca d'Italia, su istanza dei soggetti interessati, altri intermediari abilitati ad effettuare le operazioni di trasferimento, di cui all'articolo 1, tra quelli che hanno per oggetto prevalente o che comunque svolgono in via prevalente una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, compresa la locazione finanziaria; assunzione di partecipazioni a fini di collocamento; intermediazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fondi anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, ha facoltà di provvedere con proprio decreto, di cui viene data comunicazione alle competenti commissioni parlamentari, a:

- a) modificare il limite d'importo indicato nell'articolo 1;
- b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non sia condizionata alla clausola di non trasferibilità;
- c) emanare disposizioni applicative delle norme del presente decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, prevedendo adeguate forme di rilevazione e pubblicità dei

commi 1 e 2.

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1991, n. 197

Art. 6.

Società finanziarie

1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 4, comma 2, è riservato ai soggetti iscritti in apposito elenco tenuto dalla Banca d'Italia, che da comunicazione dell'iscrizione alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere la forma di società per azioni o in accomandita per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il capitale sociale non può essere inferiore a tre volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia, può indicare una misura inferiore del capitale minimo per particolari categorie di operatori. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti di cui al comma 1 procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. In caso contrario è interdetta la continuazione dell'attività'.

L. 05 luglio 1991, n. 197:
«Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario»

**Requisiti
Società**

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1991, n. 197

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in società finanziarie di cui al presente articolo possono essere ricoperte, a decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, solo da persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico e finanziario o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso enti pubblici economici o presso imprese del settore finanziario o società di capitali.

4. A decorrere dal secondo anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno uno dei sindaci effettivi, ed uno dei sindaci supplenti, deve essere iscritto nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci iscritti nel predetto ruolo.

**Requisiti
Esponenti**

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1991, n. 197

5. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio, le società finanziarie di cui al presente articolo depositano presso la Banca d'Italia l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite siano false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligate ad esercitare il diritto di rivalsa.

6. Entro lo stesso termine di cui al comma 5, le società di cui al presente articolo devono comunicare l'elenco nominativo dei soci quale risulta dal verbale dell'assemblea che ha approvato il bilancio. Si applicano le sanzioni di cui allo stesso comma 5.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all'atto dell'iscrizione della società nel registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni all'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni.

Comunicazioni

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1991, n. 197

Art. 7.

Sezione speciale dell'elenco

1. Nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 6 e' istituita una sezione speciale nella quale sono iscritte le societa' finanziarie abilitate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, con esclusione di quelle aventi attivita' circoscritta all'ambito di gruppo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Le societa' iscritte nella sezione speciale dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia potra' emanare, d'intesa con la CONSOB, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle comunicazioni di dati e notizie, alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche, all'adeguatezza patrimoniale ed ai criteri per limitare la concentrazione del rischio, tenendo conto delle diverse categorie di operatori.

3. Alle societa' che non si attengono alle istruzioni di cui al comma 2, anche in materia di acquisizione diretta di informazioni, ovvero che comunque ostacolano l'esercizio della funzione di vigilanza, si applica la sanzione di cui all'articolo 6, comma 8.

I requisiti sembrano mirare più a garantire **qualità e stabilità** all'interno degli intermediari che a prevenire fenomeni di riciclaggio.

La L. 143/91, pone in essere un modello di «vigilanza strutturale»

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Convertito con modificazioni dalla L. 05 luglio 1991, n. 197



Art. 6.

(Elenco di intermediari operanti nel settore finanziario).

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
- 2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
- 4-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.
8. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
9. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
10. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)).
11. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.
12. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 5 LUGLIO 1991, N. 197.

8. Il venir meno di una delle condizioni per l'iscrizione comporta la cancellazione dall'elenco, che viene disposta dalla Banca d'Italia anche su proposta della CONSOB.

9. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 da parte di soggetti non iscritti nell'elenco, ovvero per i quali comunque non sussistano le condizioni di iscrizione, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

10. La pena pecuniaria è aumentata fino al doppio quando il fatto è commesso adottando modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

11. In deroga a quanto previsto nel comma 2, le società finanziarie che esercitano l'attività di locazione finanziaria devono avere la forma di società per azioni e un capitale sociale non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni.

12. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti sottoposti a vigilanza sulla base di discipline speciali.

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Legge n. 52 del 21 febbraio 1991, n. 52, *Disciplina della cessione dei crediti di impresa.*

LEGGE 21 febbraio 1991, n. 52

Disciplina della cessione dei crediti di impresa. (GU n.47 del 25-2-1991)

note:

Entrata in vigore della legge: 12/3/1991

vigenti al 09-04-2017

Articoli	
1	
2	
agg.1	
3	
4	
5	
6	
7	

Art. 2.

Albo delle imprese

che esercitano l'attività' di cessione dei crediti

1. E' istituito presso la Banca d'Italia un albo delle imprese che esercitano l'attività' di cessione dei crediti di impresa ai sensi della presente legge. La Banca d'Italia esercita la vigilanza sul corretto svolgimento della suddetta attività', anche al fine di impedire l'impiego di denaro, beni o utilità' di provenienza illecita.

2. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro provvede con proprio decreto a disciplinare l'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e la cancellazione dal medesimo, i contenuti e le modalità' della vigilanza, nonché' le relative sanzioni amministrative.

3. Il cessionario dei crediti di impresa di cui alla presente legge e' tenuto all'osservanza dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio annuale.

Art. 2.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385)) ((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalla autorità' creditizia ai sensi del presente decreto legislativo.

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385

Art. 106.

Elenco generale

1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e' riservato a intermediari finanziari iscritti in un apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, che si avvale dell'UIC.

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- b) oggetto sociale conforme al disposto del comma 2;
- c) capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni;
- d) possesso da parte dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali dei requisiti previsti dagli articoli 108 e 109.

Controllo formale

4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico. Il credito al consumo si considera comunque esercitato nei

confronti del pubblico anche quando sia limitato all'ambito dei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgono determinati tipi di attività, può, in deroga a quanto previsto dal comma 3, vincolare la scelta della forma giuridica, consentire l'assunzione di altre forme giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimoniali.

5. Le modalità di iscrizione nell'elenco sono disciplinate dal Ministro del tesoro, sentito l'UIC; l'UIC dà comunicazione delle iscrizioni alla Banca d'Italia e alla CONSOB.

6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione nell'elenco.

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari comunicano all'UIC, con le modalità dallo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte presso altre società ed enti di qualsiasi natura.

Controllo sostanziale

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385

Art. 107.

Elenco speciale

1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 marzo 1996

Criteri di iscrizione negli intermediari finanziari nell'elenco speciale di cui all'art. 107, comma 1 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. (GU Serie Generale n. 125 del 30-5-1996)

Articoli

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6

Art. 2.

Criteri per l'individuazione degli intermediari

1. Al ricorrere delle condizioni di seguito indicate, gli intermediari hanno l'obbligo di richiedere alla Banca d'Italia l'iscrizione nell'elenco speciale. L'iscrizione può essere effettuata d'ufficio dalla Banca d'Italia.

2. Sussiste l'obbligo di iscrizione per:

a) gli intermediari esercenti l'attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 200 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a lire 10 miliardi;

b) gli intermediari esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni - ivi comprese le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 - che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a lire 10 miliardi.

Il D.Lgs. 385/93, pone in essere un modello di «vigilanza prudenziale» per gli I.F ex art. 107 TUB

Gli intermediari finanziari non bancari

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385

b) gli intermediari esercenti l'attività di assunzione di partecipazioni - ivi comprese le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo di cui all'art. 2 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 - che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a lire 100 miliardi ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a lire 50 miliardi;

c) gli intermediari esercenti l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio;

d) gli intermediari esercenti l'attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito;

e) gli intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell'art. 18 del testo unico.

Intermediari Finanziari

Elenco Generale
(ex Art. 106)

Elenco Speciale
(ex Art. 107)

«supervisione» esercitata attraverso obblighi di informazione e ispezioni: requisiti patrimoniali, quindi di contenimento del rischio.



Il fenomeno «shadow banking»

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»

Il dibattito sullo «shadow banking» entra nel vivo a partire dal 2010 con l'apertura di un importante tavolo di lavoro presso il FSB.

A paesi in cui questo tipo di soggetti finanziari erano in buona misura regolamentati, si contrapponevano paesi in cui lo erano parzialmente e paesi in cui non vi era alcuna regolamentazione.



Definire lo «shadow banking» sulla base del grado di regolamentazione di ciascun paese presentava complicazioni.

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»

Lo shadow banking e la regolamentazione italiana. Intervento di Carmelo Barbagallo, Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia. Milano, 5 Marzo 2015, Università Cattolica.



«una forma di intermediazione basata su una varietà di veicoli di investimento con elevata leva finanziaria, di conduits e di altre strutture al di fuori del sistema bancario» (Jackson Hole 2007).


«insieme di "entità o attività" legate al mercato dell'intermediazione creditizia, che si collocano al di fuori del sistema bancario tradizionale» (Financial Stability Board, 2011)

«quel complesso di mercati, istituzioni e intermediari che erogano servizi bancari senza essere soggetti alla relativa regolamentazione» (Consob)

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

La crisi dei mutui subprime americani




Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»

Modello di Business degli intermediari creditizi



Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»

Caratteristica di questi veicoli è il loro finanziare l'attività attraverso il ricorso alla leva finanziaria

- Raccolta di risorse sul mercato (emissione di strumenti finanziari);
- Collaterale di dubbia liquidità;
- Valutazione del rischio poco attenta.



Crisi di liquidità

Impossibilità di accedere al mercato delle Banche centrali


Difficoltà a riscadenzare gli impegni di rimborso

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»

Schema di operazione di cartolarizzazione con SPV



- Originator, titolare e cedente dei crediti;
- SPV cessionario dei crediti;
- Merchant bank, collocatore dei titoli emessi;
- Società di rating, valutare l'esigibilità dei crediti e le garanzie;
- Arranger, costruisce la securitisation;
- Garante, assiste la securitisation prestando la propria garanzia;
- Servicer, cura le operazioni legate all'incasso dei crediti.

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»




Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»

Cartolarizzazione e Asset Backed Securities


«tecnica finanziaria» attraverso la quale è possibile trasformare **poste illiquide** in titoli negoziabili



Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»



Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»

Funding (wholesale funding)

- Banche: raccolta diretta sui conti correnti e debito;
- «Veicoli»: emissione e collocamento delle securities.

- Rated;
- Un-rated.

In situazioni di crisi:

- gli assets si deteriorano;
- il rating peggiora;
- gli strumenti diventano meno liquidi.

Panic Selling

Bank Run

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»

DIRITTO 24

HOME | **AVVOCATO D'AFFARI** | CIVILE | LAVORO | PENALE | AMMINISTRATIVO

L'intervista | Mercati e Impresa | News dagli studi | Professione Legale

BANCA PROGETTO ACQUISTA PORTAFOGLIO ITALIANO DI CESSIONE DEL QUINTO PER 150 MILIONI DI EURO

18/04/2017 13:46

Tweet G+1 0 Salva in MY A A

Banca Progetto S.p.A., la Banca controllata dal fondo americano Oaktree Capital Management L.P., ha perfezionato, tramite la società veicolo Diaz Securitisation S.r.l., l'acquisto pro soluto di un portafoglio di crediti performing derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione o da delegazione di pagamento per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro.

La società veicolo ha finanziato l'acquisto del portafoglio attraverso l'emissione di due classi di titoli Senior e Junior, entrambe sottoscritte da Banca Progetto.

Il portafoglio, erogato da primari operatori del settore, è ritenuto a basso profilo di rischio in ragione delle garanzie e delle coperture assicurative che per legge assistono i singoli finanziamenti.

L'operazione è stata strutturata, in qualità di arranger, da Banca IMI. Advisor legale dell'operazione è stato lo Studio Legale Hogan Lovells mentre Banca Progetto si è avvalsa per l'analisi degli aspetti legali e giuridici del proprio team interno.

CLICCA PER CONDIVIDERE

Facebook Twitter YouTube LinkedIn

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Raccolta di risorse sul mercato
(emissione di strumenti finanziari)

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»

TREND ONLINE.com RACCOMANDAZIONI PREMIUM CERTIFICATES WEBINAR EBOOK BROKERS

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Banca Sistema: assegnati i rating alla cartolarizzazione del portafoglio CQS

FINANCIAL TREND ANALYSIS, PUBBLICATO: 20 OTTOBRE 2016 09:07 SEGUI @TRENDONLINE



Sono stati assegnati il 19 ottobre 2016 i rating alla cartolarizzazione del portafoglio di prestiti assistiti da Cessione del Quinto (Cessione del Quinto dello Stipendio e Cessione del Quinto della Pensione) che ha un valore complessivo di Euro 170 milioni.



Le Banche amano le commissioni più di te. Tempo di divorziare? Se hai 350.000 € scopri nella nostra guida perché le Banche non sono la scelta giusta per gestire i tuoi investimenti. [Clicca qui per scaricare la tua guida!](#)

Sono stati assegnati il 19 ottobre 2016 i rating alla cartolarizzazione del portafoglio di prestiti assistiti da Cessione del Quinto (Cessione del Quinto dello Stipendio e Cessione del Quinto della Pensione) che ha un valore complessivo di Euro 170 milioni.

Come comunicato lo scorso 31 marzo 2016 all'avvio del processo, la cartolarizzazione - che prevede un periodo di ramp-up fino a febbraio 2017 - è stata realizzata attraverso il veicolo Quinto Sistema Sec. 2016 S.r.l., che ha emesso 3 classi di titoli (Senior, Junior e Mezzanine) con struttura partly paid.

Moody's e DBRS hanno assegnato alla classe Senior (pari a Euro 138 milioni) rispettivamente i rating Aa2 e A ad alla classe Mezzanine (pari a Euro 16 milioni) rispettivamente i rating A3 e BBB. Tali titoli saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo. La classe Junior pari a Euro 21 milioni è priva di rating. I titoli di classe Senior, ad oggi utilizzati da Banca Sistema per operazioni di rifinanziamento con investitori istituzionali, saranno quindi idonei per operazioni di rifinanziamento con BCE.

L'operazione è in linea con la strategia di diversificazione delle fonti di finanziamento e permetterà alla banca di sostenere gli obiettivi di crescita in questo segmento di business. Il team di Securitisation del Global Markets di Banca IMI insieme a Banca Sistema hanno coordinato, in qualità di Arrangers, l'operazione mentre lo Studio Legale Jones Day ha assistito le parti

Nuova cartolarizzazione di crediti al consumo rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio: Quarzo CQS

Securitisation Services incaricata per il ruolo di Back-up Servicer Facilitator.

In data 1 aprile 2015, Quarzo CQS S.r.l. ha emesso due classi di titoli per un ammontare totale di Euro 820 milioni eventi come sottostante un portafoglio di crediti originati da Futuro S.p.A. - società del Gruppo Mediobanca - relativi a contratti di credito al consumo rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione e mediante delegazione di pagamento.

Quarzo CQS ha emesso:

- Euro 738.000.000 Class A Asset Backed Floating Rate Notes, dotate di rating Aa2(st) da Moody's e A(st) da DBRS
- Euro 82.000.000 Class B Asset Backed Fixed Rate Notes, sprovviste di rating.

I titoli dotati di rating sono quotati presso la Borsa d'Irlanda

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»

I rischi assunti possono essere oggetto di cartolarizzazione in strumenti finanziari, cui possono far seguito ulteriori operazioni di frazionamento e trasferimento del rischio.

ad ogni passaggio il credito diviene nuovo sottostante di un debito, cioè di un nuovo strumento che viene venduto

difficoltà nella corretta individuazione di dove siano allocati i rischi

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»

Rischi generati dal processo

Rischi di «natura bancaria»

- trasformazione delle scadenze e della liquidità;
- eccessiva leva finanziaria;
- imperfetto trasferimento del rischio di credito;
- arbitraggi Regolamentari.

FSB sta analizzando differenti aree critiche:

- regole prudenziali per le esposizioni rilevanti delle banche nei confronti di entità «shadow»;
- rimozione dei rischi sistemici nel settore dei fondi monetari (rischio di elevati e improvvisi riscatti);
- regolamentazione delle entità diverse dai fondi monetari (es. offerta di garanzie, intermediazione creditizia, cartolarizzazioni);
- Individuazione (per dimensione e grado di interconnessione) dei soggetti a maggior rischio sistemico;
- definizione di criteri di maggiore trasparenza per le cartolarizzazioni e promozione di iniziative tese a ridurre i rischi sistemici di questo mercato;

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»


Effetto contagio, principali «canali» di trasmissione

- attraverso soggetti attivi nello stesso mercato (es. mercato ABS);
- attraverso soggetti attivi in mercati diversi;
- arbitraggi regolamentari «interni» tra soggetti bancari e non bancari (dovuti a disallineamenti normativi tra i due soggetti);

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking»



nio separato senza l'ausilio di un veicolo. La normativa consente alle società di emettere direttamente titoli che hanno come sottostante un portafoglio di attività segregato dal patrimonio dell'*originator*, senza ricorrere a uno SPV. Con questa operazione, gli attivi rimangono nel bilancio del cedente.

La Legge 130/1999 impone un preciso vincolo di destinazione agli incassi derivanti dal portafoglio cartolarizzato: le somme corrisposte dai debitori ceduti sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nelle ABS e al pagamento dei costi dell'operazione. L'effetto è duplice: i creditori ordinari non possono vantare diritti sul portafoglio ceduto e i sottoscrittori dei titoli si possono soddisfare esclusivamente sui flussi di cassa dei crediti ceduti e non anche sul patrimonio del veicolo.

Lo SPV assume la natura di intermediario finanziario ed è soggetto alla relativa disciplina del TUB con alcune eccezioni⁵³. Poiché il TUB consente di definire con normativa secondaria (Decreto del Ministero del Tesoro) i criteri specifici per l'iscrizione degli SPV nell'elenco speciale⁵⁴ e l'individuazione di requisiti patrimoniali particolari⁵⁵, il veicolo:

- deve essere iscritto nell'elenco generale (ex art. 106 del TUB) e nell'elenco speciale (ex art. 107 del TUB);
- deve assumere la forma societaria;
- deve garantire l'onorabilità e la professionalità dei propri soci ed esponenti aziendali.

Nel dettaglio:

- il veicolo si deve iscrivere nell'elenco generale tenuto dal Ministro del Tesoro (ex art. 106 del TUB).

Con riferimento all'iscrizione nell'elenco speciale (ex art. 107 del TUB), inizialmente allo SPV si applicava la disciplina prevista per gli intermediari finanziari che concedono finanziamenti, dal momento che il DM del 6 luglio 1994 definiva come attività finanziaria (ossia concessione di finanziamenti) l'attività svolta dal cessionario di crediti. Pertanto, lo SPV (cessionario e/o emittente) doveva richiedere l'iscrizione nell'elenco speciale qualora il volume di attività finanziarie, ivi incluse le operazioni fuori bilancio (ed i mezzi patrimoniali), avessero superato la soglia di 200 miliardi di lire (e di 10 miliardi di lire); in caso di importi superiori a 200 miliardi, l'iscrizione nell'elenco speciale andava richiesta immediatamente dopo l'iscrizione nell'elenco generale, in deroga a quanto stabilito nelle Istruzioni di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale⁵⁶.

⁵³ L'art. 3, comma 3 della Legge 130/1999 richiama la disciplina contenuta per gli intermediari finanziari non bancari nel Titolo V del TUB, a esclusione di alcune parti dell'art. 106.

⁵⁴ Ai sensi dell'art. 107, comma 1, del TUB.

⁵⁵ Ai sensi dell'art. 106, comma 4, lett. b), del TUB.

⁵⁶ Cfr. Lettera del 22 luglio 1999.

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Il Fenomeno dello «Shadow Banking».

LEGGE 30 aprile 1999, n. 130

Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti. (GU n.111 del 14-5-1999)

note:

Entrata in vigore della legge: 29-5-1999

vigenti al 15-04-2017

Testo in vigore dal: 29-5-1999
al: 18-9-2010

Articoli

- 1
- 2
- 3
 - agg. 1
 - agg. 2
 - agg. 3
 - agg. 4
- 4
- 5
- 6
- 7
- 7 bis
- 7 ter
- 7 quater

ATTIVA RIFERIM
NORMATIV

Art. 3.

Società' per la cartolarizzazione dei crediti

1. La società' cessionaria, o la società' emittente titoli se diversa dalla società' cessionaria, hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più' operazioni di cartolarizzazione dei crediti.

2. I crediti relativi a ciascuna operazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società' e da quello relativo alle altre operazioni. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi.

3. Alla società' cessionaria e alla società' emittente titoli si applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico bancario, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2 e 3, lettere b) e c), nonché' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII dello stesso testo unico.



Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

1. Disposizioni in materia di SPV e *Servicer*

Sono pervenuti alcuni quesiti in ordine alla documentazione che le società per la cartolarizzazione ("SPV" o "società-veicolo") devono presentare alla Banca d'Italia quando avanzano richiesta di iscrizione nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del Testo unico bancario.

In particolare, sono stati chiesti chiarimenti circa i riferimenti che devono essere forniti nel programma di attività.

Al riguardo, si ha preliminarmente presente che – secondo quanto previsto nel provvedimento del Governatore del 16 dicembre 2002 (sezione I, paragrafo 3) (1) – alla domanda di iscrizione nell'elenco speciale gli intermediari devono, tra l'altro, allegare una relazione sulla struttura organizzativa integrata da un programma di attività che descriva l'operatività che l'intermediario intende porre in essere.

In relazione a ciò, tenuto conto delle peculiarità operative delle società-veicolo e dell'esperienza maturata dall'entrata in vigore della legge n. 130/1999, si fa presente che il documento in questione – da allegare all'istanza di iscrizione degli SPV – dovrà contenere almeno le informazioni di seguito indicate:

- le caratteristiche e gli importi, anche approssimativi, dei crediti da acquistare e dei titoli da emettere;
- i compiti e le funzioni aziendali che la società-veicolo intende demandare a soggetti terzi;
- l'indicazione del cedente, del *servicer* e degli eventuali altri soggetti rilevanti per lo svolgimento dell'operazione (rappresentante dei portatori dei titoli, *computation agent*, ecc.); per questi ultimi andranno descritte le funzioni svolte.

Successivamente all'iscrizione, tale documentazione dovrà essere opportunamente integrata qualora la società intenda porre in essere nuove operazioni non comprese nel programma di attività iniziale.

Per un maggior dettaglio circa le informazioni da produrre si rinvia all'allegato (parte prima, paragrafo 2, "Comunicazioni alla Banca d'Italia").

Bollettino di Vigilanza n. 11 del novembre 2003

SPV



RSO

PdA

- Soggetto «regolamentato» (ex art. 106 TUB)
- Soggetto vigilato (ex art. 107 TUB)

La normativa bancaria - cenni storici

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Situazione in Italia

Legge sulle cartolarizzazioni

Normativa Antiriciclaggio



«Shadow Banking»



Consolidamento dei bilanci


«influenza dominante»

La normativa bancaria - cenni storici

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

La «bolla» cinese

China: size of shadow banking



Note: * 2016 data from the first half of the year.

Source: CaixaBank Research, based on data from the People's Bank of China, Moody's, China Trustee Association and China's Wealth Management Registrations System.

Oltre all'elevato livello di indebitamento della Cina, un altro fattore di preoccupazioni per la stabilità finanziaria è il ruolo svolto dalle attività esercitate da veicoli di tipo «shadow».

C'è molta incertezza circa la reale dimensione del fenomeno in Cina, in quanto le statistiche ufficiali non riescono a fornire alcuna stima diretta.

Moody's stima il settore valere 58,3 trilioni di yuan (giugno 2016) (pari a circa il 27,5% del totale delle attività erogate da soggetti vigilati).

Il fenomeno «shadow» rappresenta l'80% del PIL in Cina, 150% del PIL negli USA.

La vera causa di preoccupazione deriva dal recente aumento delle attività bancarie in ombra. Secondo il Financial Stability Board (2017), il sistema «shadow» in Cina è cresciuto di oltre il 30% all'anno negli ultimi tre anni rispetto alla crescita del 10% nel resto del mondo.

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Testo Unico Bancario

Art. 23 - Nozione di controllo [1] [2]

In vigore al 2009

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento. [3]
2. Il controllo si considera esistente nella forma dell'**influenza dominante**, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:
 - 1) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della

Il fenomeno «shadow banking»

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Testo Unico Bancario

maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;

2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) la trasmissione degli utili o delle perdite;

b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;

d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Note:

1 Articolo sostituito dall'art. 9.9, comma 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

2 Per la nuova disciplina in materia di specialisti in titoli di Stato, vedi l'art. 33, D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398.

3 Comma modificato dall'art. 40, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310.



Intermediari Finanziari Italiani

Intermediari Finanziari Italiani



DIPARTIMENTO DI STUDI
AZIENDALI E GIURIDICI



Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Soggetti ai quali l'ordinamento italiano consente l'erogazione del credito nei confronti del pubblico, in via professionale.

La disciplina di riferimento non è armonizzata a livello europeo e pertanto, non vige il principio del mutuo riconoscimento in ambito UE.

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Italia



La nuova regolamentazione basata, *fondamentalmente*, su un principio di «vigilanza equivalente» e di «proporzionalità» è stata applicata ad un insieme ampio di soggetti

**Quadro regolamentare unico rispetto agli
altri paesi**

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Italia

Principali scelte normative

- Autorizzazione all'esercizio dell'attività;
- Autorizzazione degli assetti proprietari;
- Gruppo finanziario;
- Organizzazione e controlli.

Cambia completamente la struttura organizzativa degli intermediari che si devono dotare di un minimo numero di risorse per far fronte ai nuovi assetti previsti

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Testo Unico Bancario

Art. 23

Nozione di controllo

1. Ai fini del presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile *((e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento.))*



Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Circolare della Banca d'Italia del 3 aprile 2015 n. 288 - « Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari »

A tali fini il controllo sussiste nella forma dell'influenza dominante — ai sensi dell'art. 23, comma 2, TUB e indipendentemente dal trattamento di bilancio — anche qualora, indipendentemente dalle partecipazioni detenute e dai poteri di nomina degli organi amministrativi, sussistano rapporti organizzativi e finanziari idonei a:

- conseguire la trasmissione al gruppo degli utili o delle perdite, con ciò determinando, nella sostanza, l'attribuzione in capo al gruppo della maggioranza dei benefici e/o dei rischi delle attività del veicolo;
- coordinare la gestione della società con quella di altre società del gruppo ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
- attribuire poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute, o comunque assoggettare la società a direzione comune.

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 e s.m.i.

Grande attenzione nel circoscrivere i rischi → adozione di alcuni interventi normativi di grande impatto sugli intermediari.

Il TUB recepisce la direttiva 48/2008/CE e rimodula la «disciplina delle **attività** e dei **soggetti** operanti nel settore finanziario di cui al titolo V, prevedendo «strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività svolte dall'intermediario».

Attività che escono dal
perimetro della riserva
di legge

Soggetti che escono dal
perimetro della riserva
di legge

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi



** La stessa Banca d'Italia propone questa rappresentazione del nuovo perimetro della riserva di legge in sede di presentazione della riforma agli intermediari finanziari, nel giugno 2015.

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 e s.m.i.

TITOLO V (1)

SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO

Articolo 106 (2)

(Albo degli intermediari finanziari)

1. L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

2. Oltre alle attività di cui al comma 1 gli intermediari finanziari possono:

a) emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*quinquies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo, oppure prestare solo servizi di pagamento a condizione che siano a ciò autorizzati ai sensi dell'articolo 114-*novies*, comma 4, e iscritti nel relativo albo;

b) prestare servizi di investimento se autorizzati ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) esercitare le altre attività a loro eventualmente consentite dalla legge nonché attività connesse o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Banca d'Italia (3).

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico.

▪ Riserva di legge;

- Definizione delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Esercizio nei confronti del pubblico.



← D. MEF. 2 aprile 2015, n. 53

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto del MEF del 2 aprile 2015 n. 53


Art. 2

Attività di concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma

1. Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:

- a) locazione finanziaria;
- b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
- c) credito ai consumatori, così come definito dall'articolo 121, t.u.b.;
- d) credito ipotecario;
- e) prestito su pegno;
- f) rilascio di fidejussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

- Riserva di legge;
- Definizione delle attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- Esercizio nei confronti del pubblico.



D. MEF. 2 aprile 2015, n. 53

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto del MEF del 2 aprile 2015 n. 53

2. Non costituisce attività di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:

a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da:

i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero

ii. sogetti diversi da quelli indicati al punto i), purché si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali;

2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla società acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto;

3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

Acquisto di NPL

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Soggetti attivi nel mercato dei Non Performing Loans

Due tipologie di società che acquisiscono NPL:

- Intermediari Finanziari (ex art. 106 TUB);
- Società di Recupero Crediti (ex art. 115 TULPS).

Limite massimo di **leverage**

La «Riforma» del 2015 ridefinisce il mercato dell'acquisto di NPL, dal punto di vista dei soggetti attivi

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto del MEF del 2 aprile 2015 n. 53

Art. 3

Esercizio nei confronti del pubblico dell'attività
di concessione di finanziamenti

1. L'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità.

2. Non configurano operatività nei confronti del pubblico:

a) tutte le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell'attività di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;

b) l'acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza;

c) l'attività di rilascio di garanzie, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l'obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;

d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da società del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:

1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell'articolo 121, t.u.b., né utilizzatori finali del bene o servizio;

2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;

e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da società del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attività principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;

f) le attività di concessione di finanziamenti poste in essere da società costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l'operazione, purché le limitazioni dell'oggetto sociale, delle possibilità operative e della capacità di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della società ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.

«Evoluzione» delle
società captive
(finanziarie di marca)

L'attività non è
considerata esercitata
«nei confronti del
pubblico»

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 e s.m.i.

Rivisita profondamente la normativa di settore, intervenendo sul Testo Unico Bancario, con la finalità di ridefinire la vigilanza di settore, alla luce delle valutazioni effettuate sui complessivi livelli di **rischio sistemico** che questa tipologia di intermediari si è ritenuto generasse.

L'obiettivo è stato quello di realizzare una “**vigilanza equivalente**”, funzionale al perseguimento della sana e prudente gestione e della stabilità finanziaria del sistema nel suo complesso.



ridefiniti i requisiti necessari per l'iscrizione al nuovo Albo unico

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 e s.m.i.

Gli intermediari finanziari iscritti all'Elenco Generale del Testo Unico Bancario (art. 106), intraprendendo il percorso di adeguamento imposto dalla nuova normativa, **evolvono** verso il modello tipico degli intermediari iscritti nell'Elenco Speciale (art. 107), e lo «**superano**» tendendo al modello organizzativo bancario.



Termina «l'esperienza normativa» del doppio regime di regolamentazione per gli intermediari finanziari

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 e s.m.i.

Cosa è accaduto agli intermediari finanziari iscritti nei due elenchi?

- Dal 12.5.2015 e fino all'11.7.2015 non è stato possibile presentare nuove istanze;
- Entro l'11.10.2015 sono stati obbligati a presentare istanza i soggetti iscritti all'Elenco Speciale;
- Entro il 12.2.2016 sono stati obbligati a presentare istanza i soggetti iscritti all'Elenco Generale;
- Banca d'Italia ha tenuto a stralcio i vecchi elenchi (fino al 12.5.2016).

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Circolare della Banca d'Italia del 3 aprile 2015 n. 288

Cosa è accaduto agli intermediari finanziari iscritti nei due elenchi?

Iscrizione al nuovo Albo unico:
presentazione di istanza di autorizzazione per l'esercizio di:

- Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico;
- Servicing (L. 130/199);
- Altre attività soggette a riserva (in via subordinata)
- Attività connesse e strumentali;
 - Garanzia collettiva dei fidi*.

Attività di assunzione di partecipazioni: non sottoposta a riserva di legge quando esercitata in maniera «disgiunta» dalla concessione di finanziamenti. Gli I.F. possono assumere partecipazioni ma esistono dei limiti.

*al verificarsi di determinate condizioni «dimensionali»

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

L'impatto della riforma

Gli effetti si manifestano anzitutto sulla «dimensione compliant» della struttura organizzativa, e sull'innalzamento dei requisiti patrimoniali.



Affidabilità, correttezza, maggiore requisito di **capitale**, trasparenza nei confronti dell'Autorità di Vigilanza e della clientela, sistema accurato di controllo interno dei rischi

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 e s.m.i.

Cosa è accaduto agli intermediari finanziari iscritti nei due elenchi?

Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, per le attività diverse dalla prestazione di servizi di pagamento gli intermediari finanziari e i confidi che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 o nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data del 4 settembre 2010, nonché le società fiduciarie previste dall'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al completamento degli adempimenti indicati al comma 3.



**Procedimento
amministrativo di
autorizzazione**

RSO

PdA

Regolamento della Banca d'Italia
del 25.06.2008

Legge n. 241/1990

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 e s.m.i.

Cosa è accaduto agli intermediari finanziari iscritti nei due elenchi?

- Istanza di iscrizione nell'Albo unico;
- Esercizio di attività non più riservate (es. ex art. 115 TULPS);
- Esercizio di attività di **Microcredito (art. 111 TUB)**;
- Liquidazione.

ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA

Lista intermediari per ricerca sistema ELVICO DEGLI OPERATORI DI MICROCREDITO EX ART. 111 TUB al 2017-04-24

CODICE MANAGEMENTALE	CODICE STATISTICO	CODICE ABBREV.	SOCIETA'	SUBORDINATA	INTERESSI SOCIETARI	DATA	CONTRIBUZIONE	DATA INIZIALE
2008	4	022888022	NO SOCOBRO PERU SECONDA DIVALE E C OGNOME SNC COOP. REND. SOC. COOP.	NO	NO	2017-04-24	OPERATORE DI MICROCREDITO E D. FINANZIARIO PER IL CREDITO AL MICRO E SOLO PER IL CREDITO AL MICRO	2017-04-24
2014	4	128487004	COOPERATIVA CREDITO S.P.A.	NO	NO	2017-04-24	OPERATORE DI MICROCREDITO	2017-04-24
2016	10	289718004	COOPERATIVA S.P.A.	NO	NO	2017-04-24	OPERATORE DI MICROCREDITO	2017-04-24
2000	2	000000004	NO SOCOBRO PERU SECONDA DIVALE E C OGNOME SNC COOP. REND. SOC. COOP.	NO	NO	2017-04-24	OPERATORE DI MICROCREDITO E D. FINANZIARIO PER IL CREDITO AL MICRO E SOLO PER IL CREDITO AL MICRO	2017-04-24
2008	8	002147000	JACOPO FANTUZZI PLUS SOGLIO DELLA COOPERAZIONE S.P.A. S.R.L.	NO	NO	2017-04-24	OPERATORE DI MICROCREDITO	2017-04-24
2019	3	312870000	S.I.S. SOCIETÀ COOPERATIVA	NO	NO	2017-04-24	OPERATORE DI MICROCREDITO E D. FINANZIARIO PER IL CREDITO AL MICRO E SOLO PER IL CREDITO AL MICRO	2017-04-24
2016	10	010000000	ALBA S.P.A.	NO	NO	2017-04-24	OPERATORE DI MICROCREDITO	2017-04-24
2016	8	011888004	COOPERATIVA CREDITO S.P.A.	NO	NO	2017-04-24	OPERATORE DI MICROCREDITO	2017-04-24
2011	8	000000016	S.I.S. SOCIETÀ COOPERATIVA	NO	NO	2017-04-24	OPERATORE DI MICROCREDITO	2017-04-24
2010	8	001110000	S.I.S. SOCIETÀ COOPERATIVA	NO	NO	2017-04-24	OPERATORE DI MICROCREDITO E D. FINANZIARIO PER IL CREDITO AL MICRO E SOLO PER IL CREDITO AL MICRO	2017-04-24
2016	8	000000000	ESPER S.P.A. SOCIETÀ COOPERATIVA	NO	NO	2017-04-24	OPERATORE DI MICROCREDITO	2017-04-24

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 e s.m.i.

Cosa è accaduto agli intermediari finanziari iscritti nei due elenchi?


L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. (art. 106 TUB, comma 1)

Ante D.Lgs. 141/2010	Post D.Lgs. 141/2010
Elenco Generale ex art. 106	Albo degli intermediari finanziari ex art. 106
- Sezione Speciale ex art. 113	Elenco Società di Microcredito ex art. 111
Elenco Speciale ex art. 107	

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Testo Unico Bancario

Art. 107 Autorizzazione



1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni: **a)** sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa; **b)** la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica; **c)** il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività; **d)** venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto; **e)** sussistano i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 19 per i titolari delle partecipazioni ivi indicate; **e-bis)** i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 110; **f)** non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolano l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; **g)** l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Testo Unico Bancario

Art. 108 Vigilanza


1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il governo societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi di remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 prevedono che gli intermediari finanziari possano utilizzare: a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a); b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia può: a) convocare gli amministratori, i sindaci e i dirigenti degli intermediari finanziari per esaminare la situazione degli stessi; b) ordinare la convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari, fissandone l'ordine del giorno, e proporre l'assunzione di determinate decisioni; c) procedere direttamente alla convocazione degli organi collegiali degli intermediari finanziari quando gli organi competenti non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Testo Unico Bancario



d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi; **d-bis)** disporre, qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'intermediario finanziario, la rimozione dalla carica di uno o più esponenti aziendali; la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere.

3-bis. La Banca d'Italia può altresì convocare gli amministratori, i sindaci, i dirigenti dei soggetti ai quali siano state esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti.

4. Gli intermediari finanziari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Testo Unico Bancario

4-bis. La Banca d'Italia può chiedere informazioni al personale degli intermediari finanziari, anche per il tramite di questi ultimi.

4-ter. Gli obblighi previsti dal comma 4 si applicano anche ai soggetti ai quali gli intermediari finanziari abbiano esternalizzato funzioni aziendali essenziali o importanti e al loro personale.

5. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni presso gli intermediari finanziari ((o i soggetti a cui sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti)) e richiedere a essi l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari.

6. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Banca d'Italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natura specifica dell'attività svolta.

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

**Vigilanza
«Equivalente»***

Banche	Intermediari Finanziari
<p data-bbox="612 530 812 553">Articolo 14</p> <p data-bbox="400 579 1025 601"><i>(Autorizzazione all'attività bancaria)</i></p> <p data-bbox="346 627 1078 710">1. La Banca d'Italia autorizza l'attività bancaria quando ricorrano le seguenti condizioni:</p> <p data-bbox="346 736 1078 819">a) sia adottata la forma di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;</p> <p data-bbox="346 845 1078 928">a-bis) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;</p> <p data-bbox="346 954 1078 1037">b) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia;</p> <p data-bbox="346 1062 1078 1146">c) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;</p> <p data-bbox="346 1171 1078 1254">d) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 19 abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 25 e sussistano i presupposti per il rilascio</p>	<p data-bbox="1344 530 1566 553">Articolo 107</p> <p data-bbox="1315 579 1596 601"><i>(Autorizzazione)</i></p> <p data-bbox="1112 627 1802 710">1. La Banca d'Italia autorizza gli intermediari finanziari ad esercitare la propria attività al ricorrere delle seguenti condizioni:</p> <p data-bbox="1112 736 1802 819">a) sia adottata la forma di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;</p> <p data-bbox="1112 845 1802 928">b) la sede legale e la direzione generale siano situate nel territorio della Repubblica;</p> <p data-bbox="1112 954 1802 1037">c) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività;</p> <p data-bbox="1112 1062 1802 1146">d) venga presentato un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto;</p> <p data-bbox="1112 1171 1802 1254">e) i titolari di partecipazioni di cui</p>

*Il nuovo Art. 106 Tub: l'Intermediario Finanziario Vigilato, in *Approfondimenti*, www.dirittobancario.it

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Vigilanza «Equivalente»

autorizzazione prevista dall'articolo

e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo abbiano i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza indicati nell'articolo 26;

f) non sussistano, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

2-bis. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa quando la banca autorizzata non abbia iniziato l'esercizio dell'attività.

3. Omissis

all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;

f) non sussistano, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;

g) l'oggetto sociale sia limitato alle sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106.

2. La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulti garantita la sana e prudente gestione.

3. La Banca d'Italia disciplina la procedura di autorizzazione, i casi di revoca, nonché di decadenza, quando l'intermediario autorizzato non abbia iniziato l'esercizio dell'attività, e detta disposizioni attuative del presente articolo.

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi

Decreto Legislativo 13 agosto 2010 n. 141 e s.m.i.

La Vigilanza sugli Intermediari Finanziari iscritti nell'Albo unico di cui all'art. 106 TUB

Vigilanza informativa

- Controllo legale dei conti (Società di revisione);
- Segnalazioni statistiche di vigilanza e CR;
- Ogni altro dato o informazione richiesta;
- Relazione sulla struttura organizzativa;

Vigilanza regolamentare

- Requisiti patrimoniali minimi (1[^] pilastro);
- Concentrazione dei rischi;
- Organizzazione e controlli interni;
- Processo di controllo prudenziale (2[^] pilastro);
- Informativa al pubblico (3[^] pilastro);

Vigilanza ispettiva e poteri d'intervento

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi Elenco Generale

Isritti a
maggio 2016

Isritti a giugno
2015

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA		BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA		ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA				English	Login	
Home	Intermediari/Albi	Gruppi	Variazioni	Succursali	O.I.C.R.	Area Download	Esporta Stampa			
Home > Ricerca intermediari > Lista intermediari										
19035	32	01879600235	FINVE	19020	28152	00261430169	FIS FACTORING INVESTIMENTI SERVIZI FINANZIARI	42122 - REGGIO NELL'EMILIA	FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	
19060	20109	03498760374	SIFIN	19035	32	01879600235	FINVE	VIA CLARA MAFFEI, 1 - 24100 - BERGAMO	FINANZIARIA NON VIGILATA CREDITO PARTECIPAZIONE	1994-04-26 2016-05-12
19073	1437	01090080035	CRISFIN	19051	22919	01524030010	FACTORIND	VIA TRENTO 33 - 37026 - PESCANTINA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	1991-11-08 2016-05-12
19075	28147	06146060154	COMFAC	19060	20109	03498760374	SIFIN	LUNGO PO ANTONELLI 105 - 10153 - TORINO	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	1992-02-07 2016-05-09
19087	28156	10209320158	BURGO F	19073	1437	01090080035	CRISFIN	VIA FRATELLI CAIROLI 9 - 40100 - BOLOGNA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	1992-02-05 2016-05-12
19090	12733	00123890836	TRANS INTERNATIONAL COMMERCIAL AND SERVICES	19075	28147	06146060154	COMFACTOR COMMERCIO FACTORING	B.DO QUINTINO SELLA 5 - 28100 - NOVARA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	1991-11-12 2016-05-12
Elementi totali 305				Elementi totali 474				Pagina 1 di 16		Risultati per pagina: 30
VIA 1 SETTEMBRE - ITALIA				INTERMEDIARIO		1992-01-22		2016-05-12		Risultati per pagina: 30

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi Elenco Speciale

BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA		BANCA D'ITALIA EUROSISTEMA		ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA				English version	Aiuto	gin
Home Intermediari/Albi Gruppi Variazio Home Intermediari/Albi Gruppi Variazioni Successali O.I.C.R. Area Download										
Home > Ricerca intermediari > Lista intermediari										
19041	42	01254050352	19041	42	01254050352	CREDEFACOR SPA	- 20124 - MILANO VIA ERNESTO CHE GUEVARA, 4B - 42048 - REGGIO NELL'EMILIA	ITALIA	FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	1993-01-22 2016-04-14
19042	43	09007750152	19042	43	09007750152	CREDITECH SPA	VIA SIUSI 7 - 20132 - MILANO	ITALIA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	1993-01-22 2016-03-14
19044	45	03738200637	19044	45	03738200637	COMMERCIO E FINANZA SPA - LEASING & FACTORING	VIA F. CRISPI N.4 - 80121 - NAPOLI	ITALIA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	1993-01-28 2016-05-12
19048	49	06195820151	19048	49	06195820151	UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA UBIFACTOR S.P.A.)	VIA FRATELLI GABBA 1/A - 20121 - MILANO	ITALIA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	1993-02-01 2016-05-12
19058	59	02128270242	19058	59	02128270242	CLARIS FACTOR SPA	PIAZZA DALL'ARMI, 1 - 31044 -	ITALIA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI	1993-02-18 2016-03-30
Elementi totali 168 << Pagina 1 di 6 >> Risultati per pagina: 30										

Intermediari Finanziari Italiani

Gli Intermediari Finanziari Creditizi «Albo Unico»

BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

ALBI ED ELENCHI DI VIGILANZA

English versio Aiuto Login

Home | Intermediari/Alb | Grupp | Variazion | Succursali | O.I.C.R | Area Download

Esporta | Stampa

Home > Ricerca Intermediari > Lista Intermediari

Lista intermediari per ricerca avanzata ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO") al 2017-C

Codice Meccanografico	Numero iscrizione	Codice	Denominazione	Direzione	Stato	Classificazione	Data	Data Cancellazione	Not
12933	6	05828330638	SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' - S.G.A. SPA	VIA MEDINA, 5 - 80133 - NAPOLI	ITALIA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	2016-04-05		
19016	34	00455820589	INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA - IFITALIA	VIA VITTOR PISANI, 15 - 20124 - MILANO	ITALIA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	2016-05-13		
19041	7	01254050352	CREDEMFACOR SPA	VIA ERNESTO CHE GUEVARA, 4B - 42048 - REGGIO NELL'EMILIA	ITALIA				
19042	3	09007750152	MBCREDIT SOLUTIONS SPA	VIA SIUSI 7 - 20132 - MILANO	ITALIA				
19048	66	06195820151	UNIONE DI BANCHE ITALIANE PER IL FACTORING S.P.A. (IN FORMA ABBREVIATA UBI FACTOR S.P.A.)	VIA FRATELLI GABBA 1/A - 20121 - MILANO	ITALIA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	2016-05-19		
19058	17	02128270242	CLARIS FACTOR SPA	PIAZZA DALL'ARMI, 1 - 31044 - MONTEBELLUNA	ITALIA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	2016-03-31		
19060	142	03498760374	SIFIN S.R.L.	VIA FRATELLI CAIROLI 9 - 40100 - BOLOGNA	ITALIA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	2016-10-19		
19063	38	09047470159	SG FACTORING SPA	VIA TRIVULZIO, 7 - 20146 - MILANO	ITALIA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	2016-05-04		
19129	42	01462680156	UNICREDIT FACTORING SPA	VIA LIVIO CAMBI 5 - 20151 - MILANO	ITALIA	INTERMEDIARIO FINANZIARIO DI CREDITO (NON CONFIDI)	2016-05-09		

Elementi totali 14

<< Pagina 1 di 1 >>

Risultati per pagina 30

Albi ed Elenchi di Vigilanza



Soggetti, operatività e sistema dei controlli interni

Intermediari Finanziari Italiani

I Soggetti del «settore finanziario»

Lo scenario attuale

Intermediari
Finanziari
(ex art. 106 TUB)

«Operatori» di
Microcredito
(ex art. 111 TUB)

Confidi «minori»
(ex art. 112 TUB)

Istituti di Moneta
Elettronica
(ex art. 114 quater
TUB)

Istituti di
Pagamento
(ex art. 114 septies
TUB)

Reti distributive

Agenti in Attività
Finanziaria
(ex art. 128 quater TUB)

Società di Mediazione
(ex art. 128 sexies TUB)

Soggetti, operatività e sistema dei controlli interni

Organizzazione

«Gli assetti di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e il sistema dei controlli interni degli intermediari finanziari costituiscono un elemento fondamentale per assicurare la sana e prudente gestione aziendale (“sistema di governo e di controllo”)»

«I presidi relativi al sistema di governo e di controllo **devono coprire ogni tipologia di rischio aziendale**»

Processo di gestione dei rischi

Complesso di regole, procedure, risorse (umane, tecnologiche e organizzative) ed attività di controllo volte a **identificare, misurare o valutare, monitorare, prevenire o attenuare** tutti i rischi assunti o assumibili nei diversi segmenti, a livello di portafoglio di impresa e di gruppo, **cogliendone**, in una logica integrata, anche **le interrelazioni** reciproche e **con l'evoluzione del contesto esterno**.

Intermediari Finanziari Italiani

Soggetti, operatività e sistema dei controlli interni


Il Sistema dei Controlli Interni - Intermediari ex art. 106 Tub

Insieme di regole, funzioni, strutture, risorse, processi e procedure volti ad assicurare, nel rispetto della sana e prudente gestione, il conseguimento delle seguenti finalità:

- verifica dell'attuazione delle strategie e delle politiche aziendali;
- salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite;
- efficacia ed efficienza dei processi aziendali;
- affidabilità e sicurezza delle informazioni aziendali e delle procedure informatiche;
- prevenzione del rischio che l'intermediario sia coinvolto, anche involontariamente, in attività illecite (con particolare riferimento a quelle connesse con il riciclaggio, l'usura ed il finanziamento al terrorismo);
- conformità delle operazioni con la legge e la normativa di vigilanza, nonché con le politiche, i regolamenti e le procedure interne.

Intermediari Finanziari Italiani

Funzioni Aziendali «chiave»*




- A titolo puramente esemplificativo si presenta la precedente struttura di organigramma

*** Una sintetica descrizione delle attività di Internal Audit è disponibile in [«La Funzione di Internal Audit negli Intermediari Finanziari»](#)

Intermediari Finanziari Italiani

Soggetti, operatività e sistema dei controlli interni

Il Sistema dei Controlli Interni



Soggetti, operatività e sistema dei controlli interni

I «nuovi» soggetti

«il Fondo monetario internazionale ha di recente ribadito l'esigenza di una ristrutturazione del sistema bancario. E altrettanto ha fatto il governatore Visco, in un recentissimo intervento di fronte al Parlamento europeo, sottolineando che va “rivisto il modello di operatività delle banche. La configurazione della rete di dipendenze, i servizi offerti, il ricorso alla tecnologia vanno ripensati con spirito innovativo. Tutto ciò è essenziale per le banche italiane, se vogliono competere efficacemente e rafforzare la loro stabilità»*

«L'evoluzione veloce dell'industria finanziaria ci spinge ad affrontare con determinazione il tema dell'ingresso delle giovani generazioni nel settore della mediazione creditizia: i nativi digitali, nel contesto sopra delineato, possono fare la differenza.»

* di Antonio Catricalà, SERVE UNO SGUARDO LUNGO SUL FUTURO PER NON FARSI TRAVOLGERE DALLE INNOVAZIONI, in OAM Magazine, anno 2017 n.2.

Soggetti, operatività e sistema dei controlli interni

I «nuovi» soggetti

*«Da tempo la Banca d'Italia ha individuato nella **eccessiva dipendenza dal credito bancario** uno dei limiti delle imprese italiane.*

*Per favorire una più equilibrata struttura finanziaria e una maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento, sono state intraprese di recente numerose iniziative. Tra esse vi sono le misure tese a promuovere l'emissione di obbligazioni da parte delle PMI (c.d. minibond) e le norme che permettono anche ai fondi comuni di investimento, alle assicurazioni e ai veicoli di cartolarizzazione di erogare crediti. In tale ambito la Banca d'Italia, di concerto con il MEF e la Consob, ha sostenuto le iniziative europee riguardanti lo sviluppo di fondi dedicati agli investimenti di lungo periodo e fondi che possano non solo investire in crediti originati da terzi (c.d. participation funds), ma anche erogare direttamente credito a valere sulle disponibilità raccolte presso gli investitori del fondo (c.d. origination funds).» **

* Lo *shadow banking* e la regolamentazione italiana, Intervento di Carmelo Barbagallo Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria Banca d'Italia, Milano, 5 Marzo 2015 - Università Cattolica del Sacro Cuore.

Soggetti, operatività e sistema dei controlli interni

Le Nuove Tecnologie

Si affermano sempre più modalità di contatto con la clientela innovative.

Il 95% dei clienti usa strumenti tecnologici (ATM) e canali digitali.

Il 17% della clientela ricorre esclusivamente a canali digitali.



In questo quadro gli sportelli bancari si stanno evolvendo per offrire nuovi servizi di assistenza e consulenza, anche grazie alle nuove applicazioni sviluppate dalle banche. *

* Nota ABI.

Intermediari Finanziari Italiani

Soggetti, operatività e sistema dei controlli interni

La «mappa» del Fintech di *Fintastico*

The screenshot displays the Fintastico website interface, which is a hub for various fintech services. The page is organized into a grid of service cards, each with a representative image, a title, a brief description, and a 'follow' button. The services include:

- Servizi 75 Assicurazioni:** Servizi assicurativi che combinano Big Data, IoT, Smart Contract, Agentless...
- Servizi 46 Blockchain:** Blockchain è un registro decentralizzato sicuro, condiviso da tutte le parti...
- Servizi 103 Crowdfunding:** Piattaforme per la raccolta di fondi per il finanziamento di iniziative personali...
- Servizi 51 Demano elettronico:** Le piattaforme ad è servizi per detestazione, l'acquisto e la sua di m...
- Servizi 106 Prestiti:** Piattaforme per la gestione dei prestiti pre-privati e prestiti pre-privati...
- Servizi 20 PropTech:** PropTech è l'industria composta da società che utilizzano tecnologie innovative...
- Servizi 22 RegTech:** RegTech (Regulatory Technology) utilizza la tecnologia nell'ambito del mondo...
- Servizi 32 Ricerca e analisi:** BigData e Analytics al servizio delle imprese e dei privati per assumere la...
- Servizi 19 Donazioni:** Piattaforme per la raccolta di fondi per il finanziamento di iniziative sociali...
- Servizi 69 Finanze personale:** Web Apps e Mobile Apps per la gestione delle finanze personali. Finanziati e...
- Servizi 142 Investimenti:** Servizi che combinano consigli di investimento, ottimizzazione contabile e f...
- Servizi 141 Pagamenti:** Servizi relativi al trasferimento pagamenti per e-commerce, via mobile...
- Servizi 58 Servizi bancari:** Banche Mobile-Only o On-Line-Only che ridisegnano il rapporto tra il cliente...
- Servizi 32 Servizi di sicurezza:** Prodotti e Servizi nel ambito della finanza e nell'individuazione e prevenzione...
- Servizi 101 Servizi per le aziende:** La nascita dei servizi di natura a supporto delle imprese per la gestione d...
- Servizi 80 Servizi per le banche:** Servizi che migliorano l'operatività bancaria integrandosi API software le...
- Servizi 37 Trasferimento di denaro:** La mobilità dei servizi e delle piattaforme per l'invio e la ricezione di s...

Intermediari Finanziari Italiani

Soggetti, operatività e sistema dei controlli interni

Chi è Fintastico


Fintastico.com è il portale dove trovare tutte le informazioni sulle ultime novità e i servizi della galassia Fintech.

«Dalle assicurazioni al crowdfunding, dal denaro elettronico ai servizi per le aziende, dai prestiti ai servizi di sicurezza e così via»

Intermediari Finanziari Italiani

I «nuovi» soggetti del Fintech

I «pilastri» del Fintech secondo Fintastico



14-04-2017

5 di 16

* Di Fabrizio Villani

Intermediari Finanziari Italiani

I «nuovi» soggetti del Fintech

L'Invoice Trading


Una Invoice Trading Platform è una piattaforma che offre agli imprenditori la possibilità di ottenere liquidità attraverso la cessione delle proprie fatture, grazie ad un meccanismo competitivo di asta, all'interno del quale gli investitori possono fare una sorta di stock picking su questa tipologia di asset.

Questo tipo di piattaforme “rappresentano per le imprese un canale di finanza alternativa al sistema creditizio tradizionale, uno strumento, in un certo senso di efficientamento del mercato, permettendone l'accesso a quelle poco o per niente ‘bancabili’.

Intermediari Finanziari Italiani

I «nuovi» soggetti del Fintech

Stato attuale



14-04-2017

4 di 16

fintastico

* Di Fabrizio Villani

Intermediari Finanziari Italiani

I «nuovi» soggetti del Fintech

del 25 Aprile 2017

SOLE24ORE
quotidiano online
QUOTIDIANO: MILANO

estratto da pag. 21

La storia. Workingvoice punta sull'invoice trading

Le fatture all'asta in cerca di liquidità

COME FUNZIONA

I numeri

53 milioni

Il transato

circa 53 milioni di euro di transato in due anni di operatività, una media di 100 milioni di fatture gestite su base annua, un centinaio di clienti attivi e un fatturato (le commissioni applicate sia a cedente che compratore delle fatture) che si aggira sui 530mila euro.

Nata a fine 2013 per iniziativa dei tre fondatori - Matteo Tarroni, attuale Ceo, Ettore Decio (già co-founder di Quinary, poi acquisita da Tiscali) e Fabio Bolognini (ex

Citibank, Unicredit e Intesa) e da altri soci con una lunga esperienza nel mondo finanziario - Workingvoice ha scommesso sull'invoice trading dando vita a una piattaforma tecnologica, interamente sviluppata in casa, che offre alle piccole e medie imprese la possibilità di mettere all'asta le proprie fatture e convertirle rapidamente in contante. Tutto in modalità digitale e nel rispetto della normativa che regola la cessione del credito fra soggetti privati. I numeri che Tarroni ha rivelato al Sole24ore confermano, per il momento, la bontà della scelta iniziale: circa 53 milioni di euro di transato in due anni di operatività, una media di 100 milioni di fatture gestite su base annua, un centinaio di clienti attivi e un

fatturato (le commissioni applicate sia a cedente che compratore delle fatture) che si aggira sui 530mila euro. L'idea iniziale, coltivata da un primo round di finanziamento (ne sono seguiti poi altri due) da 200mila euro sottoscritto da un importante family office italiano, era quella di creare un collegamento "premium" tra le Pmi e le startup bisognose di liquidità e gli investitori (privati e istituzionali) in cerca di nuove opportunità di impiego a breve termine (90 giorni) dei propri capitali.

L'azienda titolare della fattura, una volta abilitata ad operare nel sistema, seleziona i crediti da vendere attraverso Workingvoice (non inferiori a 10mila euro), li carica in forma digitale in un'area riservata del sito utilizzando un codice Pin rilasciato

all'adesione e nell'arco di pochi giorni può realizzare l'incasso rivalutato rispetto al prezzo minimo indicato; dall'altra parte, l'investitore (nella maggior parte dei casi sono fondi di investimento) acquista con il meccanismo dell'asta, che dura un giorno o due al massimo, il credito disponibile, andando a conseguire rendimenti netti variabili tra il 4% e 8% a seconda del grado di rischio. I requisiti per entrare nel marketplace non sono particolarmente rigidi: chi vende deve essere una società di capitali (Srl o Spa) non in stato di crisi o con procedure in corso da parte dei creditori, avere ricavi fatturati di almeno 100mila e vantare clienti di dimensione medio-grande con buon rating commerciale.

G.Rus.

Intermediari Finanziari Italiani

I «nuovi» soggetti del Fintech

Private Debt

maggio 04, 2017

Pubblicato da: BeBeez

Stampa Email

Workinvoce sigla accordo con Fivesixty. La piattaforma ora intermedia 2 mln euro a settimana



La piattaforma web di intermediazione di fatture **Wokinvoce** ha siglato un accordo di collaborazione con **Fivesixty**, network di professionisti fondato nel 2009

da **Massimo Minolfi** (ex dg Banco Popolare ed ex ad Unicredit Factoring) e a cui si sono affiancati **Gianni Coriani** (ex top banker Unicredit), **Roberto Sidoti** (studio legale Sidoti & Partners) e **Luigi Moncada** (ex commissario straordinario Banca MB ed ex ad di Unicredit Factoring), per supportare gli imprenditori nella crescita e nello sviluppo continuo dell'impresa nei processi di cambiamento.

Workinvoce ormai intermedia circa **2 milioni di euro a settimana di fatture** emesse da pmi italiane con un turnover crescente che oggi è di circa 58 milioni di euro. Nel primo anno di attività, il 2015, aveva visto soltanto 3 milioni di intermediato, mentre l'anno scorso si erano toccati i 30 milioni e più di 20 milioni sono già stati intermediati in meno di quattro mesi quest'anno.

L'accordo annunciato ieri consentirà a Workinvoce di ampliare la base dei propri contatti tra i fornitori di gruppi industriali di medie e grandi dimensioni e permetterà a Fivesixty di ampliare la propria offerta proponendo alle aziende nuovi e flessibili strumenti per rendere liquidi i propri

Intermediari Finanziari Italiani

I «nuovi» soggetti del Fintech

Fornitori strategici il prestito è più facile con il web


Lo leggo dopo

[IL SISTEMA] IL SUPPLY CHAIN FUND DI GROUPAMA OPERA IN TEMPO REALE E DIALOGA CON I SISTEMI DELLA GRANDE AZIENDA SENZA RICHIEDERE INVESTIMENTI IN TECNOLOGIA ALLE PMI Milano Filiere di imprese costituite da una realtà di grandi dimensioni e da una serie di aziende satellite. Il modello tradizionale dei distretti italiani nel tempo è evoluto in una configurazione non necessariamente legata alla vicinanza geografica tra le aziende. Anche perché la tecnologia consente oggi di ridurre le distanze e affidare parti dei cicli produttivi anche a realtà tra loro lontane. Partendo da questa constatazione, Groupama Am Sgr ha sviluppato con Tesi (attiva nello sviluppo di soluzioni digitali per la collaboration) una piattaforma web di finanziamento dei crediti commerciali della filiera produttiva, in modo da agevolare l'accesso al credito dei fornitori considerati strategici dai "dominant buyer" (l'impresa di riferimento della filiera) e che permette la completa informatizzazione del ciclo di fatturazione. Il Supply Chain Fund, questo il nome del fondo che opera sulla piattaforma, dialoga con i sistemi erp (gestionali) della grande azienda, senza richiedere investimenti in tecnologia alle Pmi fornitrici. Questo permette di gestire in tempo reale tutto il processo di fornitura e fatturazione e di automatizzare sia i processi di front, che di back-office: consegna, controllo merce, emissione fatture, anticipo e incasso. Per questa strada le Pmi possono aggirare la stretta delle banche e accedere al

credito. A trattare le condizioni finanziarie è la grande azienda cliente, che può far leva sulla sua dimensione e solidità patrimoniale per ottenere condizioni più vantaggiose di quelle che potrebbero avere i suoi fornitori. Allo scadere della fattura, l'azienda capofila effettua il pagamento direttamente al fondo, mantenendo quindi tempistiche lunghe (a tre-quattro mesi), senza temere di incidere sulla solidità finanziaria e quindi sulla continuità aziendale dei suoi fornitori strategici. Finora il fondo ha chiuso due operazioni in Italia: la prima con la fonderia Tacconi, azienda umbra dalla quale ha acquistato 24 milioni di euro di fatturato e anticipato 4 milioni di euro di fatture; l'altra con Cmd-Costruzioni Motori Diesel, realtà casertana alla quale ha anticipato 20 milioni di euro. (s.d.p.) Alberico Potenza Dg di Groupama Am Sgr e direttore investimenti del fondo Supply Chain Fund

Intermediari Finanziari Italiani

I «nuovi» soggetti del Fintech





Il D.Lgs. 231 del 2007 ed i Provvedimenti della Banca d'Italia

Intermediari Finanziari Italiani

Il D.Lgs. 231/2007 ed i Provvedimenti della Banca d'Italia

La «normativa antiriciclaggio»

Il «quadro» normativo internazionale, in ambito di antiriciclaggio è articolato in convenzioni internazionali, raccomandazioni del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) e norme europee.

Il «quadro» normativo comunitario consta di tre Direttive:

- Direttiva n. 1991/308/CEE del 10 giugno 1991;
- Direttiva n. 2001/97/CE, del 4 dicembre 2001;
- Direttiva n. 2005/60/CE del 25 novembre 2005;

- Il «quadro» normativo nazionale:
- D Lgs. 231 del 21 novembre 2007;
- Disposizioni attuative.

Intermediari Finanziari Italiani

Il D.Lgs. 231/2007 ed i Provvedimenti della Banca d'Italia

Obiettivo della «normativa antiriciclaggio»

Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo



obblighi

L'adozione di appositi presidi di rischio volti a identificare il cliente, profilare (secondo un approccio basato sul rischio) il cliente, monitorare il profilo di rischio determinato, registrando e conservando le informazioni acquisite.



obblighi

Segnalare all'Unità di Informazione Finanziaria le eventuali operazioni ritenute sospette

Intermediari Finanziari Italiani

Il D.Lgs. 231/2007 ed i Provvedimenti della Banca d'Italia

Definizioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e finalità del decreto

Conversione o trasferimento di beni allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni.



Articolo 2 del DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Intermediari Finanziari Italiani

Il D.Lgs. 231/2007 ed i Provvedimenti della Banca d'Italia

Soggetti Destinatari

Il Capo III del decreto legislativo, agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 indica quali siano i soggetti passivi degli obblighi previsti.

A titolo esemplificativo:

- Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria (art. 11);
- Professionisti (art. 12);
- Revisori contabili (art. 13);
- Altri soggetti (art. 14).

Intermediari Finanziari Italiani

Il D.Lgs. 231/2007 ed i Provvedimenti della Banca d'Italia

Obblighi

Il Titolo II del decreto legislativo, contiene gli obblighi imposti ai destinatari.

Capo I, Obblighi di adeguata verifica della clientela;

Capo II, Obblighi di registrazione;

Capo III, Obblighi di segnalazione.

Profilatura del rischio della
clientela

Segnalazione di Operazioni
Sospette

Registrazione, archiviazione
e conservazione dei dati dei
Rapporti e delle Operazioni
nell'Archivio Unico
Informatico

Intermediari Finanziari Italiani

Il D.Lgs. 231/2007 ed i Provvedimenti della Banca d'Italia

Il Provvedimento Bankit del 10 Marzo 2011

Contiene le disposizioni attuative in materia di Organizzazione, Procedure, Controlli interni.



I soggetti obbligati applicano le disposizioni secondo il principio di *proporzionalità*, coerentemente «con la forma giuridica, le dimensioni, l'articolazione organizzativa, le caratteristiche e la complessità dell'attività svolta»

Intermediari Finanziari Italiani

Il D.Lgs. 231/2007 ed i Provvedimenti della Banca d'Italia

Il Provvedimento Bankit del 10 Marzo 2011

Ai fini del presidio del «rischio» che l'intermediario sia utilizzato a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, gli intermediari finanziari procedono a:

- Istituire la Funzione Antiriciclaggio;
- Nominare il Responsabile della Funzione Antiriciclaggio;
- Predisporre regole, realizzare procedure organizzative, affidando compiti, ruoli e responsabilità necessari ad osservare gli obblighi;
- Formare il personale.

Presidio
Antiriciclaggio e
Governance del
processo

Intermediari Finanziari Italiani

Il D.Lgs. 231/2007 ed i Provvedimenti della Banca d'Italia

Il Provvedimento Bankit del 10 Marzo 2011

Sistema dei controlli interni in materia antiriciclaggio

- **I Livello** (controlli di linea): effettuati direttamente dal personale;
- **II Livello**, controlli effettuati dalla Funzione Antiriciclaggio e dalla Funzione di Conformità;
- **III Livello**, controlli effettuati dalla Funzione di Internal Audit.

Grazie!



www.bdo.it

